

## **STATUTO**

### **dell'Associazione HR Ticino (già SGP) affiliata alla HR Swiss**

#### **Articolo 1: Nome e sede**

L'associazione HR Ticino è costituita secondo le norme vigenti (art. 60 e seguenti del CCS). La sede dell'associazione è presso il domicilio del presidente o del segretariato dell'associazione.

#### **Articolo 2: Scopo**

L'associazione HR Ticino è apolitica e aconfessionale; ha lo scopo l'incontro e la formazione delle persone che operano nel campo delle risorse umane e della gestione del personale.

A tale fine, essa organizza conferenze e corsi, riunioni, manifestazioni, elabora studi, effettua sondaggi, redige e pubblica documentazioni, promuove la formazione di gruppi di studio o di lavoro come pure servizi destinati ai responsabili e ai collaboratori operanti nel "Servizio del personale".

#### **Articolo 3: Membri**

L'associazione HR Ticino si compone di membri attivi e soci onorari. I membri attivi sono:

- persone singole, attive in Ticino e nel Moesano, che svolgono funzioni o che hanno svolto funzioni nell'ambito del personale
- persone giuridiche (società, enti, associazioni, ditte, ...) rappresentate da una o più persone attive nel settore del personale.

#### **Soci onorari**

I soci onorari sono persone che si sono rese particolarmente meritevoli nella loro attività in favore della Associazione HR Ticino.

#### **Membro onorario comitato**

Il comitato ha facoltà di proporre all'Assemblea la nomina di un Membro onorario di comitato, che si sia distinto per meriti straordinari e che abbia rivestito la carica di Membro di comitato per almeno 7 anni. I Membri onorari di comitato vengono convocati alle riunioni di comitato, cui partecipano facoltativamente con un ruolo consultivo, senza diritto di voto. I Membri onorari di comitato non possono essere eletti a cariche operative e possono essere revocati solo dall'Assemblea.

#### **Articolo 4: Quote sociali**

I membri attivi sono tenuti al versamento della quota sociale annuale, fissata dall'Assemblea Generale. In caso di dimissioni nel corso dell'anno civile, i contributi e le quote sociali versati non vengono rimborsati.

#### **Articolo 5: Partecipazione straordinaria**

La partecipazione di persone interessate a particolari riunioni, conferenze o manifestazioni, viene accettata, di volta in volta, tramite il pagamento di un contributo deciso dal Comitato in carica in rapporto all'importanza del tema trattato e della manifestazione.

#### **Articolo 6: Pubblicazioni e documentazioni**

I membri attivi hanno diritto a ricevere gratuitamente un esemplare delle pubblicazioni e delle documentazioni. Ulteriori esemplari sono ottenibili dietro pagamento.

#### **Articolo 7: Organi**

Gli organi della Associazione HR Ticino sono:

- L'Assemblea Generale dei membri
- Il Comitato
- I revisori

#### **Articolo 8: Assemblea Generale**

L'Assemblea Generale dei membri è l'organo supremo dell'Associazione HR Ticino. Essa viene convocata dal Comitato con il preavviso di un mese in via ordinaria ed ha luogo una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dei conti.

Il Comitato provvede contemporaneamente alla redazione dell'ordine del giorno che deve essere allegato alla convocazione per l'Assemblea Generale.

Le Assemblee Generali straordinarie hanno luogo:

- dietro richiesta del Comitato
- su decisione dell'Assemblea Generale
- su richiesta di un quinto dei membri

Le proposte dei membri, inerenti l'ordine del giorno delle Assemblee ordinarie o straordinarie, vanno inoltrate per iscritto al Comitato, almeno 15 giorni prima della data prevista. I membri della Associazione HR Ticino hanno il diritto di voto. Al termine di ogni Assemblea viene redatto un verbale.

Al posto di un'Assemblea Generale straordinaria, potrà essere indetta una votazione per corrispondenza che avverrà sotto il controllo dei revisori in carica.

Compiti dell'Assemblea:

- Cambiamento e modifica dello Statuto
- Approvazione del rapporto annuale e dei conti consuntivi
- Determinazione delle quote sociali
- Approvazione del preventivo
- Nomina dei membri del Comitato e del Presidente
- Nomina dei soci onorari
- Nomina dei revisori
- Decisione di affiliazione con altre istituzioni, enti o associazioni
- Espulsione di membri dietro proposta del Comitato
- Revoca dei Membri Onorari di comitato
- Decisione di scioglimento della Associazione

## **Articolo 9: Comitato**

Il Comitato cura gli interessi dell'Associazione HR Ticino. Esso si compone di un/una Presidente e di un numero di membri tra un minimo di **6** ed un massimo di **10** (compreso il/la Presidente). Il Comitato elegge al suo interno un vice-presidente e un cassiere.

Il Presidente e i membri del Comitato restano in carica due anni e sono rieleggibili; viene richiesta la presenza ad almeno il 50% delle riunioni.

Il Comitato si riunisce un minimo di 4 volte l'anno e decide in merito a tutte le questioni inerenti l'Associazione HR Ticino purchè non rientrino nelle competenze dell'Assemblea Generale. Sono autorizzati per conto dell'Associazione **con diritto di firma individuale** : Presidente, Cassiere ed un membro comitato.

Compiti del Comitato:

- L'ammissione di nuovi membri
- Proposta all'Assemblea Generale di espulsione di membri
- Definire il programma delle attività
- Definire la ripartizione dei compiti e l'organizzazione del segretariato
- Definire la collaborazione con altre associazioni e/o organizzazioni

## **Articolo 10: Segretariato**

Il Comitato ha la facoltà di decidere la costituzione di un segretariato direttamente subordinato al Presidente.

## **Articolo 11: Revisori**

I due revisori vengono nominati dall'Assemblea Generale ordinaria per la durata di due anni e sono rieleggibili.

## **Articolo 12: Anno di esercizio**

L'anno di esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

## **Articolo 13: Responsabilità**

L'Associazione HR Ticino è responsabile solo nell'ambito del suo proprio capitale e della sua sostanza.

## **Articolo 14: Entrata in vigore**

Il presente statuto entra in vigore in data 01.02.2012 con l'approvazione dell'assemblea generale.

Il presente statuto sostituisce pertanto lo statuto di inizio attività della SGP (associazione costituita il 19 ottobre 1973) e lo statuto modificato, sempre con decisioni dell'Assemblea Generale ordinaria in data 1.12.1978, 19.11.1982, 27.01.1999 e 12.02.2008.

Per tutto quanto non contemplato dal presente statuto della Associazione HR Ticino fanno stato le disposizioni legali svizzere.